

Confessa la colpa chi regolarizza

Nell'ambito di una contestazione per lavoro sommerso, pagare agli ispettori contributi e sanzioni amministrative senza riserva di ripetizione deve essere inteso quale riconoscimento di colpa. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di appello di Venezia (sezione lavoro, sentenza 596/2012) chiamati a valutare le accuse degli organi ispettivi a carico di una gelateria, incolpata di avere impiegato irregolarmente personale per alcuni periodi nella stagione. Per i giudici, decidere di pagare vale come «confessione», senza che sia più possibile fare valere le proprie ragioni. Nel caso esaminato, i titolari della gelateria, dopo l'accertamento ispettivo, hanno deciso di provvedere alla regolarizzazione (con la sanatoria prevista dal decreto legislativo 124/2004). Una scelta fatta – come hanno spiegato ai giudici – per evitare di aggravare la loro condizione e approfittare dei benefici di legge. Ma il ritardo con cui è stato formalizzato il rapporto sommerso ha fatto scattare l'ingiunzione delle maggiori sanzioni degli uffici ispettivi. A questo punto, l'azienda ha impugnato i provvedimenti dell'amministrazione, sostenendo la tesi che non vi fosse lavoro nero. E il tribunale ha dato ragione ai titolari dell'impresa, riconoscendo l'inesistenza del rapporto di lavoro contestato. Ma la sentenza di primo grado è stata appellata dall'amministrazione, e la Corte d'appello di Venezia – valutando la condotta della gelateria dopo la notificazione del verbale ispettivo di contestazione – ha negato la validità delle ragioni dell'azienda. In particolare, i titolari dell'impresa hanno sostenuto che la regolarizzazione dei contributi, avvenuta dopo l'ispezione, «non ha natura confessoria, ma è stata solo una scelta di opportunità». Non è così secondo la Corte d'appello. I giudici hanno fondato la loro decisione sul fatto che, al momento del versamento dei contributi e delle sanzioni, i titolari della gelateria non hanno dichiarato alcuna «riserva». Questa omissione, secondo i giudici, assume una notevole rilevanza sostanziale nel caso considerato, fino al punto da potersi considerare «confessoria». Infatti, i giudici parlano della regolarizzazione senza riserva di ripetizione come «comportamento concludente del debitore», che «univocamente manifesta il riconoscimento del debito contributivo» e, soprattutto, «della correlata e inscindibile esistenza del rapporto di lavoro in contestazione». In pratica, in base a questo «comportamento concludente», secondo i giudici, si può ritenere raggiunta «la dimostrazione dell'addebito». Alla luce di questa interpretazione giurisprudenziale, è opportuno che le aziende che intendono contestare i provvedimenti ispettivi dichiarino espressamente la propria opposizione agli accertamenti sfavorevoli. E che, anche quando decidono di aderire alle richieste degli enti pubblici sfruttando istituti premiali o sanatorie, provvedano ai pagamenti precisando la riserva di ripetere quanto versato in caso di vittoria in giudizio.

